



Comune di Scarperia e San Piero

Regolamento Comunale di POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Commissario n. 37/17.04.2014

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI	Pag. 3
Art. 1: Finalità	Pag. 3
Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.....	Pag. 3
TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	Pag. 3
Art. 3: Spazi ed aree pubbliche.....	Pag. 3
Art. 4: Atti vietati su suolo pubblico.....	Pag. 3
Art. 5: Pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici.....	Pag. 4
Art. 6: Giardini pubblici	Pag. 4
Art. 7: Esposizione di merci fuori dell'esercizio commerciale	Pag. 5
TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	Pag. 5
Art. 8: Marciapiedi e portici.....	Pag. 5
Art. 9: Manutenzione degli edifici e delle aree.....	Pag. 5
Art. 10: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	Pag. 6
Art. 11: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano.....	Pag. 6
Art. 12: Nettezza del suolo e dell'abitato.....	Pag. 6
Art. 13: Sgombero neve.....	Pag. 7
Art. 14: Rami e siepi e terreni incolti.....	Pag. 7
Art. 15: Pulizia dei fossati.....	Pag. 7
Art. 16: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....	Pag. 8
Art. 17: Esposizione di panni e tappeti.....	Pag. 8
TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....	Pag. 8
Art. 18: Oggetti mobili.....	Pag. 8
Art. 19: Accensioni di fuochi.....	Pag. 8
Art. 20: Tutela della quiete.....	Pag. 8
Art. 21: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....	Pag. 9
Art. 22: Uso dei dispositivi antifurto.....	Pag. 9
Art. 23: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine".....	Pag. 9
Art. 24: Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.....	Pag. 10
TITOLO V : ANIMALI	Pag. 10
Art. 25: Animali di affezione.....	Pag. 10
Art. 26: Custodia, tutela e pascolo degli animali.....	Pag. 10
Art. 27: Cani.....	Pag. 10
Art. 28: Detenzione di animali per autoconsumo all'interno del centro abitato.....	Pag. 11
TITOLO VII : VARIE.....	Pag. 11
Art. 29: Accattonaggio.....	Pag. 11
Art. 30: Divieto di campeggio libero.....	Pag. 11
Art. 31: Balneazione.....	Pag. 11
Art. 32: Ingresso abusivo in strutture comunali.....	Pag. 11
Art. 33: Uso di contrassegni del Comune	Pag. 11
Art. 34: Uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico	Pag. 12
TITOLO VIII : SISTEMA SANZIONATORIO	Pag. 12
Art. 35: Sanzioni amministrative.....	Pag. 12
Art. 36: Sanzioni ad altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali	Pag. 12
Art. 37: Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie	Pag. 12
Art. 38: Accertamento delle violazioni.....	Pag. 12
Art. 39: Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 689/81.....	Pag. 13
Art. 40: Determinazione dell'importo dell'ordinanza ingiunzione.....	Pag. 13
TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	Pag. 13
Art. 41: Abrogazioni di norme.....	Pag. 13
Art. 42: Entrata in vigore.....	Pag. 13
Art. 43: Norma finale	Pag. 13

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private ad uso pubblico, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo dei seguenti articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. L.vo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 3: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 punto 2 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 4: Atti vietati sul suolo pubblico

- 1) Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere;
 - b) Eseguire attività o giochi, anche con oggetti o animali, ovvero compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possano creare disturbo o intralcio alla circolazione di veicoli o pedoni ovvero danno o molestia a persone animali o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, getto di farina e simili, nonché lo scoppio di petardi.
 - c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose o, ancora, consentire ai propri animali di introdursi all'interno delle vasche pubbliche. E' vietato inoltre gettare detriti o qualsiasi altra sostanza liquida o solida nelle vasche o fontane;
 - f) Attingere l'acqua dalle fontanelle pubbliche con tubi, grossi contenitori o altri espedienti finalizzati a prelevare considerevoli quantitativi d'acqua, ad esclusione del caso delle fontane appositamente predisposte per rifornire caravan e autocaravan;
 - g) Bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sulle soglie di edifici pubblici e delle Chiese, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

- h) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) Soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
- j) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- k) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- l) E' vietato su tutto il territorio comunale effettuare la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantinaggio, fatta eccezione delle forme tradizionali della consegna a mano o a domicilio.
- m) Nelle zone interessate dal passaggio di elettrodotti è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di metri 100 dalla proiezione orizzontale dei conduttori, qualora si intenda far volare, aquiloni o qualsiasi oggetto o mezzo mobile collegato o collegabile a persone.
- n) Salire o arrampicarsi su monumenti, fontane, sulle colonne, sui pali dell'illuminazione pubblica;
- o) In occasione di manifestazioni e/o riunioni di persone in area pubblica può essere vietato, con provvedimento del Sindaco, l'introduzione e/o la detenzione nell'area interessata dall'evento di recipienti rigidi del tipo vetro o metallo (comprese le cosiddette lattine, le bottiglie e bicchieri di vetro e simili) utilizzati per contenere alimenti o bevande di qualsiasi genere.
- 2) Le violazioni di cui al comma 1, punto d), g) e k) comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1, punto l) ovvero le violazioni al provvedimento adottato dal Sindaco ai sensi del precedente comma 1) lettera p), comportano la sanzione amministrativa da €. 100,00 a € 500,00.
- 4) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 .

Art. 5: Pulizia e mantenimento dei luoghi pubblici

- 1) E' vietato sporcare vie, piazze e giardini pubblici ed altri luoghi pubblici gettando per terra materiali liquidi o solidi di qualsiasi specie e qualità.
- 2) E' vietato deteriorare o sporcare in qualunque altro modo i giardini e i luoghi pubblici, i muri esterni degli edifici, i monumenti, i marciapiedi, i lastrici delle vie e delle piazze, le panchine pubbliche e l'arredo urbano in genere.
- 3) Le violazioni alle norme di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 6: Giardini pubblici

- 1) Nei giardini pubblici è vietato:
- a) Accedere all'area con qualsiasi tipo di veicolo, salvo specifica autorizzazione e ad esclusione dei veicoli comunali utilizzati per gli interventi di manutenzione delle aree;
- b) Introdursi, calpestare oppure coricarsi nelle airole fiorite o erbose;
- c) Con provvedimento del Sindaco potrà essere vietato l'accesso ai cani o altri animali in specifiche aree pubbliche del territorio, nel qual caso il divieto dovrà essere indicato con apposta segnaletica stradale;
- d) Recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e rigagnoli;
- e) Guastare, sporcare o comunque danneggiare le siepi, le aree verdi, gli alberi, compreso staccare rami, piante, fiori, frutti e simili;
- f) Dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone. Con provvedimento del Sindaco potrà essere disciplinato lo svolgimento di giochi all'interno dei giardini pubblici;
- g) Svolgere competizioni sportive;
- 2) Le norme suddette, oltre che per i giardini pubblici comunali, valgono per quanto compatibili anche per le airole, gli alberi, le aree d'intersezione, le strade e piazze pubbliche.

- 3) Nei giardini pubblici è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobili a pedale e simili che comunque non arrechino disturbo o danni alle persone o cose;
- 4) Le violazioni di cui al comma 1) punti a), b), e), f) ovvero le violazioni al provvedimento adottato dal Sindaco ai sensi del precedente comma 1) lettera c) comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00;
- 5) Le violazioni di cui al comma 1) punti d) e g) comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00;

Art. 7: Esposizione di merci fuori dell'esercizio commerciale

- 1) Le occupazioni del suolo pubblico per l'esposizione di merci, derrate o, comunque, qualsiasi tipo di materiale o oggetto all'esterno dei negozi, pubblici esercizi e simili, sono di norma vietate;
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00, oltre all'eventuale applicazione delle disposizioni in materia di occupazioni non autorizzate e in materia di circolazione stradale.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8: Marciapiedi e portici

- 1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) Le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione Comunale;
 - b) I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
- 2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

Art. 9: Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità.
- 2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana sull'area pubblica.
- 4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario, il quale dovrà impedire qualsiasi gocciolamento o sversamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma 1) devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) Le violazioni di cui ai commi 1) e 5) comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 2), 3), 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 150,00.

Art.10: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche possono essere effettuate solamente i giorni feriali, escluso il sabato, nel rispetto dei seguenti orari:
 - dalle ore 13,00 alle ore 17 e dalle ore 20 alle ore 22 nei centri e nuclei storici di cui al Regolamento Urbanistico Comunale vigente;
 - dalle ore 8,00 alle ore 22,00 nei rimanenti centri abitati;
- 3) L'Ufficio Polizia Municipale potrà autorizzare, in caso di comprovate necessità, lo spurgo di pozzi neri in deroga alle suddette limitazioni di orario.
- 4) Le violazioni di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 150,00.
- 5) Le violazioni di cui al comma 1 comportano la sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00.

Art. 11: Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare ovvero incidere scritti, segni o figure ovvero danneggiare in qualsiasi modo;
 - b) Macchiare, tingere, danneggiare i muri degli edifici e i cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani;
 - c) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal Codice della Strada se costituisce più grave violazione;
 - d) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - e) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea rilasciata dall'ente proprietario della strada.
 - f) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
 - g) E' vietato utilizzare i manufatti dell'arredo urbano (a titolo d'esempio pali dei segnali stradali, panchine, fioriere, cestini per la raccolta dei rifiuti e simili) per ancorarvi veicoli o altri oggetti di proprietà privata;
- 2) Le violazioni di cui al comma 1 punti c), d), f) e g) comportano la sanzione amministrativa da €25 a €150.
- 3) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00.

Art. 12: Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto dalla normativa sulle attività commerciali e dalle norme concernenti la gestione e smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 3) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.
- 4) Entro la perimetrazione dei centri abitati, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, o anche luoghi privati visibili dal suolo pubblico (a titolo d'esempio comunque non esaustivo giardini, cortili e simili) devono essere tenuti costantemente puliti ed in stato decoroso. A tal fine è vietato depositarvi o lasciarvi cadere rifiuti, animali morti, avanzi di erbaggi e simili.

5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 150,00.

Art. 13: Sgombero della neve

1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate possono, al fine di tutelare la incolumità delle persone, sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.

3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.

4) Da parte dei soggetti di cui al comma 1, la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, o della sede stradale se trattasi di strada senza marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7) Le violazioni di cui ai commi 2) e 6) comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

8) Le violazioni di cui ai commi 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 14: Rami, siepi e terreni incolti

1) Salvo il rispetto di norme specifiche in materia di aree verdi, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari del terreno ove gli alberi e le siepi sono impiantate. In ogni caso gli alberi, i rami e le siepi non devono impedire o limitare la visibilità di segnali stradali la circolazione di veicoli o pedoni e neanche limitare la luce dell'illuminazione pubblica.

2) I rami e le foglie cadute sulle aree pubbliche, e comunque i residui delle potature, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

3) I proprietari o conduttori di terreni incolti situati all'interno della perimetrazione dei centri abitati e a distanza di 100 metri da questa, devono provvedere al taglio e l'asportazione della vegetazione essiccata, alta da terra oltre trenta centimetri, al fine di prevenire possibili incendi nell'ambito urbano.

4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00.

Art. 15: Pulizia dei fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.

2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00.

Art. 16: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 17: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi lasciandoli gocciolare sopra spazi ed aree pubbliche.
- 2) Con provvedimento del Sindaco potranno essere individuate specifiche aree all'interno della perimetrazione dei centri storici del Comune dove è vietato appendere e/o distendere ad asciugare biancheria o panni fuori dalle finestre o sui terrazzi prospicienti vie e aree pubbliche che siano visibili dal suolo pubblico.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1 ovvero le violazioni al provvedimento adottato dal Sindaco in base al comma 2, comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 18: Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta. Durante le operazioni di annaffiatura dei vasi posti su finestre, balconi o terrazze dovrà essere evitata la caduta dell'acqua sul suolo pubblico.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 19: Accensioni di fuochi

- 1) Entro la perimetrazione dei centri abitati è vietato bruciare all'aperto materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi. E' parimenti vietato bruciare sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili senza la preventiva autorizzazione.
- 2) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.
- 3) Fuori dei centri abitati è comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade.
- 4) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, ed il fuoco deve essere assistito da un numero di persone adeguato per evitare il propagarsi delle fiamme, fino a quando il fuoco sia spento.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.e

Art. 20: Tutela della quiete

- 1) Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili. L'attività di trattenimento all'interno dei pubblici esercizi deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, riscontrando il rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente.

2) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, salvo espressa autorizzazione in deroga, e' vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo ad un numero indefinito di persone.

3) Dalle ore 23,00 alle ore 08,00 è, altresì, vietato praticare attività rumorose, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

4) E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o in altro modo, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

5) Fatto salvo, comunque, il disposto di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso che venga effettuata attività di intrattenimento musicale all'aperto, in particolare presso pubblici esercizi e circoli privati, questa - salvo espressa autorizzazione in deroga - non potrà protrarsi oltre le ore 24,00.

6) Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale , per "disturbo" deve intendersi il fenomeno, correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2, 1° comma, L. 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico").

7) Le violazioni di cui ai commi 1) , 2) , 3), 4) e 5) comportano la sanzione amministrativa da €.25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

8) La violazione di cui al comma 6) è punita con le sanzioni previste dalla Legge n° 447/95 e della normativa correlata.

Art. 21: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 23,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 22: Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.

2) La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 23: Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 100 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 24: Produzione di odori, gas vapori nauseanti o inquinanti

- 1) Fatte salve le norme di Legge o di Regolamento specifiche per materia, è vietata la produzione e diffusione entro la perimetrazione dei centri abitati di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per gli individui.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €150,00.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 25: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, provvedendo almeno giornalmente all'asportazione delle deiezioni.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 26: Custodia , tutela e pascolo degli animali.

- 1) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani e più in generale di animali di affezione, che li conducono sul suolo pubblico debbono adottare ogni accorgimento necessario ad evitare che l'animale sporchi con gli escrementi qualsiasi area pubblica o di uso pubblico. Qualora l'animale imbratti le aree pubbliche o di uso pubblico è fatto obbligo al proprietario ovvero al detentore o comunque al conduttore del cane di provvedere immediatamente alla completa pulizia e all'asporto delle deiezioni.
- 2) I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di animali per guida a non vedenti e ad essi accompagnati, che si trovano su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro apposito strumento per un'igienica raccolta e rimozione degli escrementi eventualmente prodotti dai cani stessi, al fine del ripristino dello stato dei luoghi.
- 3) E' vietato a chiunque:
 - a) Tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1 del Regolamento;
 - b) Lasciar vagare incustoditi animali di qualsiasi specie e in particolare i cani di cui si è proprietari o detentori;
 - c) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano la sanzione amministrativa da €.25,00 a €.150,00.
- 5) Le violazioni di cui al comma 3), lettera a) comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.
- 6) Le violazioni di cui al comma 3 lettere b) e c) comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a €300,00.

Art. 27: Cani

- 1) Fermo restando quanto stabilito nel successivo comma 2), nelle strade ed in tutte le altre aree pubbliche i cani dovranno essere condotti facendo uso di guinzaglio e da persona capace di custodirli in qualsiasi situazione. Dall'obbligo di cui al presente comma sono esonerati i cani appartenenti alle unità cinofile delle Forze di Polizia e di pronto intervento, Protezione civile nonché dei corpi ed istituti privati di vigilanza ed Organismi similari, durante l'espletamento dei servizi di istituto.
- 2) E' vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore o il proprietario abbia esposto il cartello "E' VIETATO INTRODURRE ANIMALI". Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnati dal proprio cane guida.
- 3) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

4) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

5) I proprietari dei cani dovranno adoperarsi affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, per salvaguardare l'incolumità dei passanti.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

7) Le violazioni di cui ai commi, 5) e 6) comportano la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00.

Art. 28: Detenzione di animali per autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato è ammessa la detenzione di animali da cortile per autoconsumo, comunque in numero limitato, se non recano disturbo al vicinato e sempre che siano tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00.

TITOLO VI : VARIE

Art. 29: Accattonaggio

1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza o molestia.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 30: Divieto di campeggio libero

1) Su tutte le aree pubbliche del Comune è vietata qualsiasi forma di campeggio o attendamento fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte. Ai fini della circolazione delle autocaravan e caravan, costituisce campeggio, attendamento e simili lo stazionamento del veicolo poggiato sul suolo (ad esclusione delle ruote) ovvero quando viene emesso qualsiasi tipo di deflussi (esempio scarichi della cucina, ad eccezione di quelli del propulsore meccanico) oppure quando viene occupata l'area pubblica in misura eccedente l'ingombro proprio del veicolo.

2) E' vietato lo scarico dei serbatoi di recupero delle acque chiare e scure degli autocaravan caravan e simili, al di fuori delle aree attrezzate eventualmente predisposte.

3) Con apposito provvedimento del Sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4) Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 50,00.

5) Le violazioni di cui al comma 2) comportano la sanzione amministrativa da €.77,00 a €. 462,00.

Art. 31: Balneazione

1) Il mancato rispetto del divieto di balneazione in fiumi, torrenti o laghi, ove disposto con ordinanza del Sindaco, è punito con la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €.150,00.

Art. 32: Ingresso abusivo in strutture comunali

1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P, e' rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, immobili ecc.

2) La violazione al presente articolo comporta la sanzione da €. 50,00 a €. 300,00 salvo l'applicazione di sanzioni penali se il fatto costituisce reato.

Art. 33: Uso di contrassegni del Comune

1) E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere,

che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione Comunale, salvo previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €. 77,00 a €. 462,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

Art. 34: Uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico

1) Con provvedimento del Sindaco, in particolare durante i periodi siccitosi, può essere disposto il divieto di uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico per scopi non alimentari o per l'igiene della persona. Il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite con Ordinanza sindacale comporta la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO VII : SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 35: Sanzioni amministrative.

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati, si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 36: Sanzioni ad altri regolamenti comunali o ordinanze sindacali

1) Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza emessa da organi del Comune di Scarperia e San Piero dovrà indicare in modo esplicito l'importo delle sanzioni per la violazione delle norme in esse contenute, nonché il termine e l'autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi avverso il verbale di accertamento. Le procedure sanzionatorie contenute nel presente titolo sono volte ad assicurare piena efficacia ed efficienza alle attività inerenti l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

2) Le procedure di cui al presente titolo sono applicabili a tutti i regolamenti comunali ed alle ordinanze sia del Sindaco sia dei Responsabili di Servizio che, in base al Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, ne abbiano facoltà. Rimane impregiudicata l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle vigenti sanzioni penali (art. 650 c.p.) per le violazioni contingibili ed urgenti, nonché ogni altra eventuale normativa di settore da considerarsi speciale in relazione alla presente disciplina.

Art. 37: Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1) Alle violazioni di norme disciplinate da regolamenti o ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 così come introdotto dall'art. 16 della legge 16.01.2003 n. 3 che prevede il pagamento di una somma di denaro da €25,00 a €500,00 .

2) Nelle singole ipotesi sanzionatorie che devono prevedere sempre una sanzione pecuniaria graduata fra un minimo ed un massimo, il rapporto tra gli importi edittali deve essere sempre non inferiore a 1 su 6 e non superiore a 1 su 10 .

3) E' consentito il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689, per tutte le violazioni indicate al comma 1 del presente articolo. Non è ammessa la possibilità del pagamento diretto nelle mani dell'agente accertatore.

Art. 38: Accertamento delle violazioni.

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento così come ai regolamenti ed ordinanze comunali in genere, è affidata in via principale alla Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria a norma dell'art. 13 della Legge 689/1981, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnico appositamente delegati dal Sindaco.

2) Le funzioni d'accertamento degli illeciti previsti dai regolamenti e ordinanze comunali possono essere esercitate, per specifiche materie, nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge, da guardie volontarie, nonché da agenti giurati che ne abbiano facoltà ai sensi della legislazione vigente.

3) I soggetti di cui al precedente comma 2) devono essere muniti di apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Resta ferma la competenza all'accertamento di tutti i soggetti espressamente a ciò abilitati da leggi speciali.

Art. 39: Termini per l'emissione delle ordinanze di cui alla legge 689/81

1) Le violazioni per le quali l'Autorità destinata a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 24/11/1981 n° 689, è il competente Ufficio del Comune di Scarperia e San Piero, l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione deve avvenire entro 6 mesi dalla presentazione degli scritti difensivi.

2) Qualora con gli scritti difensivi o atto separato sia richiesta l'audizione personale, questa dovrà avvenire entro tre mesi dal ricevimento della medesima previa formale convocazione. In tal caso il termine previsto dal comma precedente si intende sospeso per il periodo compreso tra il deposito della richiesta di audizione e all'avvenuta audizione stessa.

Art. 40: Determinazione dell'importo dell'ordinanza ingiunzione

1) L'autorità amministrativa competente, come definita ai sensi del precedente art. 37, se ritiene fondato l'accertamento ordina, con ordinanza ingiunzione motivata ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81, la quantificazione della somma di denaro dovuta per la violazione, entro i limiti edittali previsti.

2) La suddetta autorità, può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata a rate con le modalità di cui alla L. 689/81, sia al momento dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione che in presenza del solo processo verbale di accertamento, rateizzando in tal caso il pagamento in misura ridotta. In caso di richiesta di pagamento rateale i termini di pagamento in misura ridotta si intendono sospesi fino all'emissione dell'atto di accoglimento o diniego.

TITOLO VIII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 41: Abrogazioni di norme

I Regolamenti comunali adottati dal Comune di Scarperia con deliberazione consiliare n° 8 del 30/1/2007 e dal Comune di San Piero a Sieve con deliberazione consiliare n° 25 del 28/6/2005 sono definitivamente abrogati. Sono altresì abrogate e sostituite con il presente regolamento le ordinanze e provvedimenti precedentemente emesse da organi del Comune ed incompatibili con il presente regolamento.

Art. 42: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 15° giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Scarperia e San Piero.

Art. 43: Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.